

**REGOLAMENTO (CE) N. 753/2004 DELLA COMMISSIONE****del 22 aprile 2004****recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario adottare opportune disposizioni per lo svolgimento delle azioni statistiche individuali di cui all'articolo 2 della decisione n. 1608/2003/CE; tali azioni sono necessarie ai fini della produzione di statistiche comunitarie in materia di scienza, tecnologia e innovazione.
- (2) Il programma statistico comunitario costituisce il quadro di riferimento per la produzione di tutte le statistiche comunitarie e la decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 <sup>(2)</sup> ha fissato il programma di lavoro per la produzione e il miglioramento delle statistiche in materia di scienza e tecnologia per il periodo dal 2003 al 2007.
- (3) È necessario garantire la coerenza delle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia con le norme internazionali, tenendo conto delle attività svolte dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e da altre organizzazioni internazionali.
- (4) Nell'attuare la decisione n. 1608/2003/CE è opportuno prendere in considerazione il quadro normativo fissato dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie <sup>(3)</sup> in sede di definizione delle disposizioni relative all'accesso alle fonti amministrative e al segreto statistico.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni attuative della decisione n. 1608/2003/CE con riguardo alle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

1. Nel campo di applicazione del presente regolamento rientrano le seguenti statistiche:

- a) statistiche su ricerca e sviluppo;
- b) statistiche sugli stanziamenti pubblici per ricerca e sviluppo;
- c) statistiche sulle risorse umane impiegate nei settori della scienza e della tecnologia, comprese le statistiche disaggregate per sesso e quelle relative alla mobilità delle risorse umane, statistiche sui brevetti, statistiche sui settori ad alta tecnologia e sui servizi ad elevata intensità di conoscenza e altre statistiche in materia di scienza e tecnologia.

Per le statistiche di cui alle lettere a) e b), gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto di rilevazione, le disaggregazioni dei risultati, la frequenza di produzione delle statistiche, i termini per la trasmissione dei dati, gli studi pilota destinati in particolare allo sviluppo di nuove variabili e le altre specifiche attività da intraprendere nonché il periodo di transizione sono definiti nelle sezioni 1 e 2 dell'allegato.

Per i settori di cui alla lettera c), i dati necessari sono prevalentemente ottenuti da fonti statistiche o da altre fonti di dati disponibili a norma della sezione 3 dell'allegato.

2. Sulla base delle conclusioni delle relazioni presentate al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 5 della decisione n. 1608/2003/CE, gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto di rilevazione, le disaggregazioni dei risultati, la frequenza di produzione delle statistiche, i termini per la trasmissione dei dati, l'elenco degli studi pilota e gli altri aspetti di cui all'allegato del presente regolamento possono, all'occorrenza, essere periodicamente rivisti con la procedura stabilita dall'articolo 4 della stessa decisione.

**Articolo 3**

Gli Stati membri attingono i dati necessari da una combinazione di fonti diverse, in particolare dalle rilevazioni campionarie, dalle fonti di dati amministrativi e da altre fonti di dati. Queste ultime devono essere almeno equivalenti, in termini di qualità o di procedimenti di stima statistica, alle rilevazioni campionarie o alle fonti di dati amministrativi.